



# Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

oooooooooooo

ORIGINALE

## ORDINANZA N. 3 del 20-04-2021

**Oggetto: Ordinanza di chiusura temporanea dei cimiteri di Bevilacqua capoluogo e della frazione Marega.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**vista** la necessità di procedere con operazioni di manutenzione del verde e degli spazi di transito dei cimiteri di Bevilacqua capoluogo e della frazione Marega, da parte di apposita Ditta autorizzato dall'Ufficio Tecnico;

**considerato**, ai fini della sicurezza degli utenti e per evitare interferenze tra il pubblico e le attività in corso, di interdire totalmente agli utenti l'accesso alle zone di intervento, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di manutenzione;

**valutato** di procedere con la chiusura totale dei cimiteri indicati, a partire dalla giornata di **Mercoledì 21/04/2021 dalle ore 12.00 e fino a Venerdì 13/04/2021 alle ore 12.00;**

**accertato** che nel periodo di chiusura non sono previste funzioni religiose, operazioni di tumulazione o interventi programmati, pertanto sarà possibile procedere con la chiusura totale delle due strutture, fatta ogni eccezione per consentire l'accesso in caso di eventi imprevedibili;

**visto** l'art. 107 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.: *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

**visto** l'art. 25 - R.D. 18/06/1931 n. 773: *Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza*;

### ORDINA

per i motivi in premessa esposti ed ai sensi delle vigenti disposizioni in materia:

1. **la chiusura dei Cimiteri di Bevilacqua capoluogo e della frazione Marega**, a partire dalla giornata di **Mercoledì 21/04/2021 dalle ore 12.00 e fino a venerdì 23/04/2021 alle ore 12.00**, con interdizione totale agli utenti dell'accesso;
2. il consenso all'accesso, **in condizioni di sicurezza**, nel caso di cerimonie programmabili o meno, per il tempo necessario allo svolgimento delle stesse;
3. la sospensione **di eventuali lavorazioni rumorose o con produzione di polveri**, in ogni caso di presenza di riti funerari;
4. di garantire la **costante pulizia delle parti nelle zone interessate**;

### DISPONE

- a) di portare a conoscenza al pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali ed alla messa in opera e alla conservazione in loco di tutta la segnaletica necessaria, verticale e orizzontale, tenendo conto che copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile;
- b) di intervenire con apposita segnaletica, mantenuta in perfetta efficienza, al fine di vietare l'accesso alle zone interdette;
- c) che i segnali siano scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche;
- d) che le presenti disposizioni rimangano in atto per il periodo di validità dell'Ordinanza ovvero fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e che al termine della situazione di pericolo si provveda a ripristinare lo stato dei luoghi;
- e) che il personale dell'Ufficio Tecnico, durante eventuali operazioni di verifica della segnaletica apposta e qualora ne ravvisi la necessità, potrà intervenire con suggerimenti atti al miglioramento della comunicazione all'utenza delle regolamentazioni adottate.

Della presente ordinanza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Bevilacqua e l'installazione dell'apposita segnaletica conforme alla normativa vigente.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 8 - L. 07/08/1990 n. 241, Responsabile del Procedimento è Arch. Girardi Tommaso - Responsabile Area Tecnica e Patrimonio del Comune di Bevilacqua.

Ai sensi dell'art. 3 - c. 4 - L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici nel termine di 60 gg (sessanta giorni) dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 37 - c. 3 - D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., oppure, in alternativa, ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg (sessanta giorni) dalla suddetta pubblicazione ai sensi della L. 06/12/1971 n. 1034 e s.m.i.

**Il Responsabile**  
*Girardi Tommaso*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli  
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa